

STATUTO

SAM ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR CORSO GELONE 63

Numero REA: SR - 419146

Codice fiscale: 01993550894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" con n.ro 31388 di Raccolta	
	STATUTO	
	della "SAM ONLUS Società Cooperativa Sociale"	
	con sede legale in Siracusa	
	T I T O L O I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1	
	DENOMINAZIONE - SEDE	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata: "SAM	
	ONLUS Società Cooperativa Sociale" - Organizzazione non	
	lucrativa di utilità sociale (Onlus).	
	La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di	
	utilità sociale Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460.	
	La cooperativa ha sede in Siracusa	
	L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.	
	E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo	
	Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della	
	sede sociale all'interno del Comune.	
	ART.2 - DURATA	
	La durata della Società è fissata fino al 2100.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	

	ART.3 - MODELLO SOCIETARIO	
	Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali	
	sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della	
	Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi	
	della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa adotta il	
	modello societario delle S.r.l. in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di	
	società cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART.4 - PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	

	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.5 - SCOPO E OGGETTO	
	La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i	
	principi mutualistici senza fini di speculazione privata	
	previsti dall'art.45 della Costituzione.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera "A" e "B", della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a	
	particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione	
	relativa all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-	
	septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.	
	In particolare la Cooperativa individua nella effettiva	
	affermazione dei diritti universali della persona umana il	
	contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità	
	alla promozione umana.	
	Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto	
	all'interno della società contemporanea, particolare	

	attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici	
	e sociali.	
	In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle	
	categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo	
	nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni	
	economiche e sociali.	
	Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi	
	dell'art.2511 c.c., è una società a capitale variabile con	
	scopo mutualistico.	
	La Società Cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche	
	senza scopi di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei	
	soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni,	
	Consorzi di Comuni, Province, Regione, Asp, ecc.) con enti	

	pubblici, morali e privati si propone lo svolgimento delle	
	attività previste dall'art.1 lettera "A" e "B" della legge	
	381/91 e dalle Leggi regionali di Riferimento emanate ed	
	emanande.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di	
	lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.	
	ART. 6	
	La Società Cooperativa intende perseguire senza finalità	
	speculative l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio sanitari,	
	assistenziali ed educativi.	
	Nell'ambito dell'art. 1 lettera "A" della Legge 8 novembre	
	1991, n. 381, la cooperativa potrà svolgere, nell'ambito dei	
	servizi socio-sanitari ed educativi, le seguenti attività:	
	- migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche	
	dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi	
	dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro;	
	- prestare assistenza psicologica, medica, pedagogica,	
	giuridica, morale e sociale allo scopo di aiutare gli	
	individui nello sviluppo armonico ed integrale della loro	
	personalità e delle loro attitudini nella soluzione delle	
	difficoltà di carattere medico - fisico - sociale;	
	- assistere le famiglie nella loro formazione e sviluppo e	
	nell'adempimento del loro ruolo socio culturale;	

	- fornire agli enti e alle persone che si occupano di problemi	
	educativi e sociali, collaborazione, assistenza, personale	
	specializzato e mezzi tecnici per l'adempimento del loro ruolo	
	mediante interventi e sostegni di umana solidarietà;	
	- promuovere un'adeguata informazione riguardo ai problemi	
	medici, psicologici, sessuologici, giuridici, etici e sociali;	
	- effettuare lavori di ricerca scientifica nei settori	
	attinenti all'attività della società;	
	- promuovere ed effettuare la gestione e la realizzazione di	
	corsi di formazione professionale mirati alla formazione	
	specialistica in ogni settore e genere, formare inoltre	
	personale specialmente nell'intervento psicologico, pedagogico	
	e sociale;	
	Operando nell'ambito dei servizi sociali, perseguendo finalità	
	mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci,	
	anche attraverso convenzioni con enti Locali (Comuni, Comunità	
	montane, associazioni e consorzi di Comuni, Province, Regioni,	
	Unità Sanitarie Locali, Enti Religiosi) con Enti pubblici,	
	parapubblici, morali, di volontariato e privati, la	
	cooperativa si propone in generale di combattere la	
	emarginazione di tutte le persone in difficoltà per handicap	
	di qualsiasi genere (fisico, psichico, sensoriale) o per	
	disadattamento familiare, sociale o per tossicodipendenza o	
	per anzianità e dei relativi operatori, favorendo l'autonomia	
	ed il loro completo inserimento o reinserimento socio-	

	lavorativo e la piena integrazione nella collettività di	
	appartenenza anche mediante:	
	- prestare consulenze individuali, familiari e di gruppo;	
	- organizzare corsi e conferenze su temi di educazione	
	sessuale, eugenetica, orientamento scolastico e professionale,	
	medico, sociale, giuridico e pedagogico;	
	- realizzare, gestire, promuovere servizi socio - psicologici	
	extra murari e domiciliari, convenzionati con enti pubblici e	
	privati;	
	- condurre inchieste e ricerche scientifiche.	
	In conformità ai servizi erogati, la cooperativa potrà	
	istituire, realizzare, acquisire, gestire in proprio, in	
	convenzione o per affidamento:	
	- servizi di assistenza sociosanitaria, Residenze Sanitarie	
	Assistite (RSA); Comunità Terapeutiche Assistite (CTA); case	
	di cura; ospedali; cliniche; centri di pronto soccorso; centri	
	di medicina per lo sport; hospice; centri del benessere;	
	beauty farm; beauty clinic; health center; centri di	
	emodialisi; centri di attività protetta; centri diurni;	
	consultori; poliambulatori e centri di medicina preventiva,	
	specialistica e del lavoro, per la prevenzione, la diagnosi,	
	la cura, la riabilitazione e l'applicazione di radioterapia e	
	radioimmunoterapia; asili nido e comunità infantili; comunità	
	alloggio; strutture per la fruizione del tempo libero; case	
	famiglia; centri diurni e sociali per anziani, minori,	

	disabili, tossicodipendenti, immigrati e disadattati in	
	genere; case di riposo, case protette; centri polifunzionali;	
	case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in	
	difficoltà; gruppi appartamento; centri di riabilitazione e	
	cura per disabili fisici, psichici e sensoriali; soggiorni	
	climatici e termali; centri e strutture residenziali,	
	semiresidenziali e per il tempo libero;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o	
	omologati per il trasporto di inabili; servizi di	
	accompagnamento e trasporto scolastico; attività di servizio	
	di telemedicina, telesoccorso, teleassistenza ed elisoccorso;	
	servizi di funzionamento di call center, centri unici di	
	prenotazione cup, servizi informatici, di comunicazione, di	
	editoria esclusiva, quotidiani, siti internet e portali	
	telematici nel settore della salute, del sociale, della	
	cultura, del turismo dell'ambiente e dello sport; rete civica;	
	servizi di igiene pubblica e di tutela ecoambientale, di	
	igienizzazione e potabilizzazione delle acque; convenzioni e/o	
	convenzionamenti con sanità pubblica e/o privata per	
	l'espletamento di servizi vari;	
	- indagini e ricerche specifiche così come previsto dalla L.R.	
	22/86 e della L. 328/00;	
	- attività di supporto tecnico/professionale a favore di enti	
	pubblici nella progettazione e realizzazione delle attività	
	socioassistenziali;	

	- collaborazioni con scuole, specie di grado superiore, enti	
	pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti,	
	convegni, seminari e conferenze sulle molteplici problematiche	
	e criticità sociali, al fine di sensibilizzare e informare	
	l'opinione pubblica, specie quella giovanile, contribuendo in	
	tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale;	
	intervenire nella realtà scolastica tradizionale attraverso e	
	con la collaborazione di personale docente e non al fine di	
	realizzare programmi di attività didattico/pratico/manuali;	
	- organizzare, attraverso la consulenza ed il supporto di	
	personale esperto e competente, di corsi informativi per il	
	team docente interessato alle suddette attività, al fine di	
	intervenire ad una piena e rispondente formazione finalizzata	
	alla acquisizione di elementi e nozioni teorico/pratiche da	
	trasmettere e riproporre al gruppo/classe, anche come	
	integrazione alle attività didattico/culturali; inoltre per	
	favorire il reinserimento parziale o globale di soggetti	
	disabili fisici psichici e di ex tossicodipendenti nella	
	realtà di provenienza e di appartenenza;	
	- attività di animazione culturale e risocializzazione,	
	attività teatrali e di drammatizzazione, nonché attività	
	musicali, musicoterapia e danzaterapia, psicomotricità ed	
	altre terapie alternative, in collaborazione con scuole, enti	
	pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazioni di	
	solidarietà sociale; organizzazione di laboratori sperimentali	

	e di ricerca, di corsi di formazione professionale;	
	- gite, soggiorni di vacanze, escursioni e visite guidate;	
	- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di	
	handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cure,	
	case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per	
	disadattati;	
	- la creazione di una rete di servizi per il sostegno	
	economico, sociale e psicopedagogico anche in forma	
	domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza	
	nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede	
	sorveglianza continua e cure particolari;	
	- assistenza domiciliare agli anziani;	
	- assistenza domiciliare ai malati terminali;	
	- assistenza domiciliare integrata;	
	- gestione di progetti specifici che riguardano i minori ed	
	adolescenti, gli alcolisti, gli ex detenuti, i	
	tossicodipendenti e gli extracomunitari, i nomadi-ROM, le	
	donne capo-famiglia, i disoccupati, gli ex tossicodipendenti,	
	i detenuti, i soggetti di microcriminalità, i portatori di	
	handicap, i disabili;	
	- gestione di progetti per il recupero scolastico sia a	
	domicilio che in strutture; progetti sulla dispersione	
	scolastica;	
	- gestione di centri informa-giovani e informa-famiglie;	

	- la promozione, lo studio, la gestione e lo sfruttamento	
	delle tecniche teoriche e pratiche della fisioterapia, della	
	rieducazione motoria e di tutte le prestazioni paramediche,	
	nonchè il loro esercizio e la gestione di palestre;	
	- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per i minori,	
	tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali	
	in genere;	
	- gestione di centri polifunzionali per l'animazione,	
	ludoteche, educazione alla lettura, centro ascolto musica e	
	biblioteche, anche multimediali;	
	- servizio trasporto infermi con ambulanza, ecc.;	
	- gestione di progetti di pubblica utilità;	
	- gestione di scuole di ogni ordine e grado e di relativi	
	servizi come animazione, servizi ausiliari, accompagnamento,	
	trasporto degli alunni in ambito urbano ed extraurbano,	
	attività culturali, sportivi e quant'altro connesse;	
	- attività educative assistenziali in favore di minori,	
	disabili, ecc.;	
	- creare e gestire impianti polivalenti per la cultura, lo	
	svago, lo sport, finalizzati allo sviluppo psicofisico degli	
	utenti;	
	- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e	
	documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base	
	alla L.R. 22/86;	
	- gestione in regime di convenzione del servizio di	

	segretariato sociale e del servizio di assistenza sociale	
	professionale;	
	- gestione di colonie estive e l'organizzazione di attività	
	ricreative varie per minori;	
	- gestione di progetti domiciliari e/o residenziali, rivolti a	
	soggetti con speciale disagio clinico e sociale (Alzheimer,	
	depressione refrattaria al trattamento, parkinson avanzato,	
	autismo, disordini alimentari, alcolismo, disagio psichico,	
	cure palliative, ecc.);	
	- promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex	
	degenti degli ospedali psichiatrici;	
	- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per minori,	
	tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali	
	in genere;	
	- promuovere ed organizzare l'attività di studio, ricerca e	
	documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base	
	alla L.R. 22/86.	
	La Società Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto,	
	stipulare convenzioni, costituire società miste con enti	
	pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le	
	operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei	
	servizi;	
	- l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi	
	e della partecipazione alla loro gestione;	
	- la formazione e l'aggiornamento del personale;	

	- l'utilizzo del volontariato;	
	- gestione di strutture residenziali per minori stranieri non	
	accompagnati, emigrati, minori, richiedenti asilo, profughi	
	rifugiati;	
	- progettazione, coprogettazione, organizzazione e gestione di	
	servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta a	
	richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (raru) nell'ambito di	
	gestione di progetti territoriali aderenti a sistema di	
	protezione per richiedenti asilo e rifugiati (sprar);	
	- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità	
	organizzata;	
	- la realizzazione e la gestione, anche attraverso convenzioni	
	con medici e personale specializzato nelle varie discipline,	
	di un pronto soccorso e di un consultorio familiare con	
	particolare riguardo agli anziani, minori e handicappati;	
	- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed	
	amministrare terreni, anche demaniali procedendo con i	
	relativi adempimenti, stabilimenti, magazzini, macchinari ed	
	attrezzature necessari per la realizzazione degli scopi	
	sociali;	
	- collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, enti	
	pubblici e privati, per l'organizzazione e lo svolgimento di	
	attività di laboratorio informatico e multimediale, con	
	adeguate attrezzature.	
	La Cooperativa Sociale si prefigge, anche attraverso	

	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	della legge 381/91, art. 1, comma 1° lett. B) e successive	
	modifiche ed integrazioni, la stipula di convenzioni con Enti	
	Pubblici ai sensi dell'art.5 della stessa legge per la	
	fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed	
	educativi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1° nonché la	
	partecipazione ad appalti, gare, trattative private,	
	licitazioni, pronto intervento con Enti Pubblici in	
	riferimento anche alla circolare del Ministro del Lavoro	
	n°153\96.	
	Pertanto, per i fini di cui agli scopi sociali del presente	
	statuto, in via esemplificativa e non esaustiva, la	
	cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	- acquistare, gestire, costruire, rimodernare ed ampliare,	
	prendere in affitto o in gestione: impianti di soggiorno e	
	centri vacanze, campeggi, lidi balneari, villaggi turistici,	
	ostelli, alberghi, bed and breakfast, affittacamere,	
	ristoranti, tavole calde, trattorie, autogrill, sale	
	ricevimento, pizzerie, pasticcerie, discoteche, bar, pub,	
	birrerie, chioschi, sale da ballo, balere, sale	
	cinematografiche, attività pubblicitarie;	

	- costruire, noleggiare e gestire parchi acquatici,	
	acquascivoli, giochi d'acqua, piscine anche con onde, fitness,	
	sala giochi;	
	- acquistare e noleggiare attrezzature per servizi turistici	
	pubblici e privati;	
	- aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali	
	atte a favorire lo sviluppo del turismo;	
	- promuovere, produrre, organizzare, realizzare,	
	commercializzare e gestire pacchetti turistici, viaggi e	
	soggiorni a scopo culturale e turistico, anche in	
	collaborazione con agenzie di viaggio e turismo;	
	- istituire e gestire agenzie turistiche in particolare per la	
	gestione del tempo libero dei turisti;	
	- produrre e pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale	
	didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con	
	case editrici;	
	- istituire uffici di propaganda turistica ufficiale di	
	rappresentanza turistica alberghiera con servizi di affissione	
	e volantinaggio in genere;	
	- gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e	
	trasporto persone conto terzi;	
	- gestione di eventi e promozioni, oggettistica promozionale,	
	servizi pubblicitari in genere;	
	- fornire e gestire consulenza turistica in genere,	
	accompagnatori congressuali, guide, guide naturalistiche,	

	manager esperti in gestione ed organizzazione di aziende	
	turistiche e del turismo rurale, religioso e sociale;	
	- organizzare, eseguire e gestire manifestazioni culturali ed	
	espositive, concerti, serate da gala, feste popolari e	
	folkloristiche, convegni, conferenze, meeting, tornei, mostre,	
	spettacoli, fiere campionarie e non, palchi, amplificazioni e	
	luci e tutto quanto occorre per realizzare quanto sopra	
	indicato, ricevimenti e qualsiasi altra attività affine e/o	
	connessa e/o attinente a quelle contemplate negli scopi	
	sociali;	
	- gestione servizio hostess per manifestazioni ed eventi;	
	- gestione di attività sportive;	
	- organizzare campi di lavoro e vacanze studio;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, musicali,	
	turistiche, artistiche, ricreative, teatrali;	
	- gestione di spazi pubblicitari, anche su riviste e	
	periodici;	
	- gestione servizio di distributori automatici di bevande,	
	caffè, gelati e quant'altro;	
	- realizzare una rete distributiva, anche con mezzi mobili,	
	dei prodotti della cooperativa;	
	- istituire e gestire punti vendita;	
	- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed	
	amministrare terreni, beni immobili, anche demaniali	
	procedendo con i relativi adempimenti, stabilimenti,	

	magazzini, beni mobili in genere, automezzi, impianti,	
	macchinari ed attrezzature tecniche necessari per la	
	realizzazione degli scopi sociali;	
	- lo studio e la realizzazione di progetti globali di	
	formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione	
	anche in funzione della organizzazione aziendale e	
	amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento	
	previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali	
	Provinciali e della CEE;	
	- promuovere, sviluppare, coordinare, gestire la fornitura di	
	servizi di assistenza, anche collettivi in Italia e all'estero	
	a favore di enti Pubblici e Privati, Enti morali, di società,	
	di imprese e di cooperative e altre forme associate di ogni	
	tipo ed esercenti qualsiasi attività di produzione e lavoro,	
	commerciale finalizzati alla realizzazione, economicizzazione	
	e fruizione di benefici, servizi e agevolazioni, di interesse	
	comune ed anche mediante accordi e convenzioni;	
	- eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze,	
	progettazione e direzione lavori, redazione di piani di	
	sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, attività di	
	coordinatore e/o di responsabile sulla sicurezza ai sensi del	
	D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, sia in fase di progettazione che di	
	esecuzione, collaudi statici e tecnico	
	amministrativi, supporto tecnico amministrativo alle attività	

	del responsabile unico del procedimento, attività di verifica,	
	controllo ed accertamento della rispondenza degli elaborati	
	progettuali ai documenti di cui alla normativa vigente in	
	materia di LL.PP., studi ed analisi geologiche-geotecniche,	
	redazione di piani e/o studi urbanistici quali: piani	
	regolatori generali, prescrizioni esecutive, programmi	
	costruttivi, piani di lottizzazione, varianti urbanistiche	
	etc., valutazioni di congruità tecnico economica e studi di	
	impatto ambientale, sia in Italia che all'estero;	
	- acquisto, vendita, permuta, lottizzazione, costruzione,	
	affitto, amministrazione e conduzione, gestione e utilizzo in	
	genere di qualunque tipo di immobili;	
	- costruzione di edifici civili, industriali e loro	
	ristrutturazione e manutenzione;	
	- lavori e movimenti di terra con eventuali opere connesse in	
	muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e	
	sterri;	
	- costruzione di strade, autostrade, metropolitane,	
	pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali,	
	rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture	
	e loro ristrutturazione e manutenzione;	
	- costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro	
	ristrutturazione e manutenzione;	
	- costruzione di impianti per la produzione di energia	
	elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione;	

	- impianti tecnologici;	
	- costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione;	
	- impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti,	
	gasdotti, oleodotti, costruzione di fognature, opere di	
	irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione e	
	manutenzione;	
	- costruzione di opere marittime e fluviali e loro	
	ristrutturazione e manutenzione, lavori di dragaggio, di	
	difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro	
	ristrutturazione e manutenzione;	
	- finiture di opere generali di natura edile, (pavimenti,	
	rivestimenti, manufatti, muratura, intonacatura, rasatura,	
	tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e	
	decorazioni, il tutto sia interno che esterno;	
	- finiture di opere generali di natura tecnica,	
	(impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere	
	antirumore, impianti antincendio;	
	- impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;	
	- impianti elettromeccanici trasportatori e loro manutenzione;	
	- impianti pneumatici e antintrusione e loro manutenzione;	
	- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,	
	metallici e vetrosi;	
	- installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e	
	sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;	
	- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del	

	traffico, stradale , ferroviario, aeroportuale;	
	- segnaletica stradale non luminosa (verticale, orizzontale,	
	complementare);	
	- apparecchiature strutturali speciali;	
	- barriere e protezioni stradali, dispositivi di contenimento	
	dei veicoli;	
	- barriere paramassi in acciaio;	
	- strutture prefabbricate in cemento armato materiale legnoso;	
	- scavi archeologici e restauro e manutenzione dei beni	
	immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno	
	1939, n.1089;	
	- restauro e manutenzione di beni archivistici, librari di	
	interesse storico e archeologico;	
	- superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed	
	artistico;	
	- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;	
	- opere di ingegneria naturalistica, movimenti di terra,	
	sistemazione agraria e forestale, arredo urbano, verde	
	pubblico;	
	- impianti di smaltimento e recupero rifiuti;	
	- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;	
	- impianti per centrali produzione energia elettrica (quadri	
	di comando, apparati per automazione ecc.);	
	- linee telefoniche ed impianti di telefonia (interne, esterne	
	ed a alta frequenza);	

	- componenti strutturali in acciaio o metallo, carpenteria	
	metallica;	
	- componenti per facciate continue;	
	- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e	
	trattamento dati e relative apparecchiature;	
	- rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del	
	sottosuolo con mezzi speciali;	
	- opere strutturali speciali, fondazioni speciali,	
	consolidamento dei terreni, pozzi;	
	- impianti e gestione di potabilizzazione e depurazione delle	
	acque e loro manutenzione, bonifica ambientale di materiali	
	tossici e nocivi;	
	- demolizione di opere;	
	- verde e arredo urbano;	
	- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;	
	- impianti per la trazione elettrica;	
	- impianti tecnici e di condizionamento;	
	- impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi;	
	- impianti per la mobilità sospesa;	
	- strutture in legno;	
	- coperture speciali;	
	- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;	
	- interventi a basso impatto ambientale;	
	- gestione di impianti di pubblica illuminazione, acquedotti e	
	fognature, centrali di sollevamento liquami, centrali idriche,	

	elettriche, di sollevamento acque;	
	costruzione e gestione di impianti fissi di titolarità di	
	terzi, in particolare: sportivi e ricreativi, parcheggi ed	
	autorimesse, manutenzione negli aeroporti, discariche per	
	rifiuti urbani tal quali trattati, impianti di trasferimento	
	di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti	
	urbani raccolti in modo differenziato, impianti di	
	riciclaggio, smistamento, stoccaggio, commercializzazione dei	
	rifiuti, impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e	
	pericolosi, impianti di trattamento chimico-fisico e/o	
	biologico di rifiuti, impianti mobili per l'esercizio delle	
	operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati "b"	
	e "c" del d.lgs 05.02.97,n.22;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi,	
	prodotti da terzi.	
	- raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti	
	solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale	
	proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani	
	e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;	
	- preselezione di rifiuti solidi urbani;	
	- produzione di compost derivato da rifiuti;	
	- termodistruzione di rifiuti solidi urbani;	
	- raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti	
	speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi	
	avviati a recupero in modo effettivo ed oggettivo;	

	- cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti	
	tossici e nocivi;	
	- trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti	
	speciali tossici e nocivi;	
	- termodistruzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e	
	nocivi;	
	- esercizio di discarica di prima categoria;	
	- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "a";	
	- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "b";	
	- esercizio di discarica di seconda categoria di tipo "c" e di	
	terza categoria;	
	- gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di	
	combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di	
	combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e	
	privati;	
	- attività di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;	
	- promuovere progetti di "filiera corta", di economia	
	solidale, iniziative culturali e promozionali;	
	- acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi	
	forma da privati o da Enti pubblici, in Italia o all'estero,	
	terreni e fabbricati e concessioni demaniali allo scopo di	
	coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o	
	forestale;	
	- svolgere attività agrituristiche e ittituristiche, di turismo	
	rurale o di fattoria sanitaria, fattoria didattica ed orto-	

	floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in	
	gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati	
	o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette	
	attività;	
	- promuovere, organizzare e gestire, anche direttamente,	
	allevamenti zootecnici e ittici in acqua salata e in acqua	
	dolce, sempre con la massima attenzione alla salvaguardia	
	dell'ambiente;	
	- coltivare direttamente a mezzo dei propri soci, o concedere	
	in lavorazione ai soci, ed occorrendo a terzi, il terreno,	
	comunque avuto da coltivare, sotto quelle forme che si	
	riterranno opportune, evitando ogni e qualsiasi speculazione e	
	curando nel modo migliore possibile, l'osservanza di tutte le	
	norme di buona tecnica agraria e che i fondi siano tenuti in	
	efficiente stato di produttività;	
	- costruire serre per la coltivazione di culture specializzate	
	e di primizie;	
	- acquistare, assumere in concessione enfiteutica, ottenere in	
	affitto ed in qualsiasi altra forma terreni appartenenti a	
	privati, società, enti pubblici, al fine di eseguirvi opere di	
	miglioramento e di trasformazione fondiaria, ove tecnicamente	
	convenienti;	
	- curare la raccolta dei prodotti agricoli, la selezione,	
	l'imballo, la conservazione, la lavorazione, la	
	trasformazione, il collocamento, sui mercati nazionali ed	

	esteri;	
	- provvedere ed acquistare fertilizzanti, sementi	
	anticrittogamici, antiparassitari e provvedere al loro impiego	
	con l'intervento di macchine, anche aree ed alla fornitura di	
	ogni materiale in genere;	
	- attuare lavorazioni agricole su commissione, quali ad	
	esempio aratura, scasso, forestazione, disboscamento, messa a	
	cultura, irrigazione e quant'altro necessario, il tutto	
	mediante le tecniche più opportune, sia altamente	
	meccanizzate, sia manuali;	
	- commercializzazione dei prodotti agricoli, antiparassitari,	
	mangimi, sementi, attrezzature rurali, bestiame, animali da	
	cortile e ogni altro materiale o attrezzo, macchine che hanno	
	attinenza con l'agricoltura, costituendo eventualmente	
	magazzini collettivi, concedendo anticipazioni, ottenendo	
	prestiti e facendo quant'altro si rendesse necessario per	
	l'interesse collettivo e singolo dei soci, nonché delle	
	proprie aziende;	
	- coltivazione e commercializzazione dello zafferano;	
	istituire centri per la lotta antiparassitaria e	
	fitosanitaria in agricoltura;	
	- studiare ogni mezzo di perfezionamento agrario, istituendo	
	campi sperimentali, scuole, vivai, e favorire con ogni mezzo	
	idoneo il progresso e l'incremento dell'agricoltura;	
	divulgare con conferenze, aiuti, incoraggiamenti, eventuali	

	perfezionamenti agricoli;	
	- confezionare, conservare, imbottigliare e surgelare tutti i	
	prodotti nel campo agroalimentare, nei vari tipi, qualità e	
	quantità, così come previsti dalle norme vigenti in materia;	
	- realizzare e gestire strutture didattiche e laboratori in	
	collaborazione con università italiane ed estere e con enti	
	pubblici e associazioni di categoria agricole;	
	- stimolare o gestire iniziative idonee alla qualificazione	
	genetica e sanitaria del materiale vivaistico;	
	- partecipare all'attività di organismi idonei a consentire il	
	processo della certificazione vivaistica sul territorio	
	nazionale nel rispetto del regolamento e delle leggi vigenti;	
	- la creazione di marchi che identifichino prodotti e ne	
	evidenzino la qualità e l'origine;	
	- servizi di rilevazione generale delle utenze;	
	- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;	
	- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per	
	il recupero energetico;	
	- agenzia di recapito;	
	- vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici	
	postali e trasporto pacchi dalla ricevitoria ai depositi	
	ferroviari;	
	- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;	
	- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi	
	genere di tributo;	

	- gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per	
	ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	- servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiana e	
	sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;	
	- servizi di guardaroba;	
	- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo,	
	antincendio, antintrusione;	
	- rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi	
	EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di	
	sicurezza;	
	- servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e	
	trasferimento tecnologie;	
	- manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;	
	- provvedere alla tutela, valorizzazione e manutenzione dei	
	beni culturali ed ambientali di proprietà statale, regionale e	
	di altri enti pubblici e privati;	
	- gestire interventi per la difesa dell'ambiente;	
	- realizzazione, ampliamento e gestione cimiteriale, con	
	annessi: servizi amministrativi, servizio di custodia, opere	
	da necroforo (inumazione, esumazione, tumulazione,	
	estumulazione, inumazione di salme indecomposte, tumulazione	
	resti in ossario, traslazione dei feretri, traslazione resti,	
	esumazione straordinaria o comandante da Autorità Giudiziarie,	
	inumazione ed esumazione di prodotti abortivi), servizio di	
	manutenzione (degli impianti, delle opere edili, del verde e	

	pulizie), servizio lampade votive e impianti di illuminazione;	
	- gestione di porti e porticcioli, con i relativi servizi;	
	- gestione di elaborazione dati e statistiche di interesse	
	pubblico e/o privato;	
	- trasporto alunni;	
	- elaborazione progetti globali;	
	- gestione di sale cinematografiche;	
	- servizi di refezione scolastica ed attività di ristorazione	
	di ogni tipo incluse le attività accessorie di	
	confezionamento, consegna e distribuzione ed il catering, ivi	
	comprese le attività di gestione delle mense scolastiche e/o	
	aziendali;	
	- gestione e compattazione impianti di trattamento di rifiuti	
	solido urbani e speciali;	
	- gestire lavori di restauro di edifici monumentali e scavi	
	archeologici;	
	- assemblare, produrre, installare, fabbricare prodotti di	
	termo camini, ferro, alluminio, plastica, legno, pelle, cuoio,	
	vetro.	
	- la creazione e lavorazione, anche per conto terzi, di capi	
	di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma	
	artigianale o industriale, curandone l'immissione sul mercato	
	anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la	
	qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione	
	mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed	

	estendibili all'economia domestica;	
	- attività di formazione, qualificazione, riqualificazione,	
	addestramento professionale, culturale, fad, sindacale con	
	particolare riguardo alla categoria degli operatori di	
	cooperative dei lavoratori e di imprese, inoccupati,	
	disoccupati, anziani e giovani in cerca di prima occupazione,	
	mediante l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari,	
	convegni, acquisto e distribuzione di attrezzature, materiale	
	didattico tradizionale e di tipo audiovisivo;	
	- elaborazione di progetti di formazione professionale;	
	- provvedere all'istituzione e alla gestione di corsi per la	
	formazione e l'aggiornamento, qualificazione e	
	riqualificazione dei soci e non;	
	- attività di formazione professionale;	
	- diritto/dovere alla formazione;	
	- formazione superiore;	
	- formazione nell'ambito dell'apprendistato	
	professionalizzante;	
	- qualificazione di base post ex scuola dell'obbligo;	
	- specializzazione post qualifica;	
	- perfezionamento;	
	- riqualificazione professionale;	
	- riconversione professionale;	
	- formazione per Ambiti Speciali;	
	- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore	

	integrata (IFTS);	
	- formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di	
	laurea;	
	- percorsi di alta formazione post laurea;	
	- formazione a distanza;	
	- formazione continua;	
	- formazione continua e permanente;	
	- E.C.M.: educazione continua in medicina;	
	- gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di	
	orientamento, istruzione formazione professionale di ogni	
	genere e tipo, scuole, attività educative in genere formali e	
	non formali;	
	- promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative di	
	formazione, addestramento, perfezionamento, orientamento,	
	specializzazione e aggiornamento professionale in genere,	
	scuole e attività educative in genere formali e non formali;	
	- istituire borse di studio;	
	- attività didattiche ludico ricreative anche di tipo	
	laboratoriale;	
	- curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche	
	amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e	
	private, nazionali o internazionali interessate ai problemi	
	della formazione;	
	- implementazione di azioni di politica attiva del lavoro;	
	- orientamento scolastico e lavorativo;	

	- corsi di formazione professionale;	
	- istituzione e/o gestione di spazi di informazione e	
	consiglio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali,	
	per giovani e adulti, studenti o già in possesso di esperienza	
	professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati;	
	- organizzazione di incontri, eventi, workshop e laboratori;	
	- azioni di orientamento all'autoimprenditorialità e servizi	
	di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa;	
	- servizi a supporto dell'offerta lavoratori	
	(accoglienza/colloquio orientativo, bilancio di	
	competenze/tirocinio orientativo);	
	- servizi a supporto della domanda delle aziende	
	(accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni);	
	- work experiences, tirocini, stage teorico-pratici;	
	- attività di formazione finalizzata all'inserimento e	
	reinserimento lavorativo;	
	- Iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso	
	interventi di formazione permanente, di tipo formale e	
	professionalizzante, destinati alla popolazione, con	
	particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e	
	linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e	
	trasversali;	
	- Interventi individualizzati/corsuali di adeguamento ed	
	aggiornamento delle competenze, specializzazione,	
	perfezionamento, qualificazione e riqualificazione	

	professionale, di formazione conseguente a riconversione di	
	attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale	
	ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una	
	prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del	
	lavoro e della produzione; rivolti a giovani in cerca di prima	
	occupazione, a soggetti occupati, nel settore pubblico e	
	privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di	
	lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa,	
	soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post	
	obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento	
	formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in	
	azienda;	
	- Istituzione e gestione di poli di orientamento didattico	
	formativi;	
	- Promozione ed organizzazione di attività di studio, ricerca	
	e documentazione;	
	- realizzazione e gestione di Project Financing (Finanza di	
	progetto), strumenti che consentono il finanziamento di opere	
	pubbliche e private di pubblica utilità;	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi	
	o elenchi.	
	La Società Cooperativa potrà	
	- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni,	

	costituire società miste con enti pubblici, progetti di	
	partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per	
	l'acquisizione, l'erogazione e le forniture dei servizi;	
	- partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti	
	di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a	
	Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e	
	assimilabili ai propri ad altri enti o organismi economici,	
	morali, culturali ed assistenziali;	
	- aprire conti correnti;	
	- emettere cambiali;	
	- assumere mutui ipotecari;	
	- riscuotere mandati e contributi;	
	- ricevere quietanze liberatorie in genere;	
	- la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto,	
	stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni	
	necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario,	
	mobiliare ed immobiliare, bancarie, ipotecarie, necessarie ed	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Essa potrà	
	aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed	
	associazioni Cooperativistiche;	
	- per il raggiungimento degli scopi sociali sopradetti, la	
	cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,	

	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,	
	statali, regionali, comunitarie e di ogni Ente;	
	- assumere tecnici specializzati ove occorressero, provvedere	
	alla ricerca e allo studio tecnologico per migliorare le	
	sopraelencate attività;	
	- la cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.52 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative;	
	- svolgere tutte le attività previste nel presente statuto in	
	proprio o per conto di enti pubblici e privati e consorzi di	
	direttamente o tramite terzi sia sul territorio nazionale e	
	anche su quello estero.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le	
	opportunità contingenti la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	

	La Cooperativa può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnico - amministrativi e di	
	coordinamento, servizi promozionali e di "marketing" e	
	attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie,	
	effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali	
	versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto	
	capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate,	
	e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto	
	della normativa prevista per la trasparenza bancaria.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al	
	minimo previsto dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato	

	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	

	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	I soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n.381/91	
	ricoprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella	
	cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59/92.	
	Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono	
	essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il	
	rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	

	identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART.8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	

	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART.9 - QUOTE	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione	
	dovranno essere versate secondo le modalità stabilite	
	dall'Organo Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	ART.10 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	verso gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART.11 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART.12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione	
	della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che	
	cessa di fare parte della cooperativa risponde verso questa	

	per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi	
	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non	
	versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei	
	suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536	
	del codice civile.	
	ART.13 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) revoca dello stato di liquidazione;	
	f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	presente atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art.2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	

	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.14 - ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base	

	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici.	
	ART.15 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART.16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale).	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
	gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di	
	amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute	

	alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dei soci e dalle azioni nominative trasferibili,	
	di valore nominale non inferiore ad € 500,00 cadauna e non	
	superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti,	
	detenute dai soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	

	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai	
	sensi di legge;	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ART.18 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2° c.	
	del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	

	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART.19 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso	
	gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni	
	della dilazione.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART.20 - RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	

	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART.21 - DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le	
	corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli	
	effetti della L.59/92.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	

	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta	
	remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in	
	misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli	
	altri soci.	
	f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità,	
	di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea	
	oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo	
	Amministrativo.	
	L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto	
	previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza	
	degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita né all'atto dello scioglimento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.22 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	

	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico se	
	previsto dalla legge;	
	c) Organo di controllo e Revisore.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART.23 - DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART.24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata	
	ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	

	versamenti.	
	L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con	
	avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telex, posta elettronica ed	
	altri mezzi similari) sempre che sia provato che il socio ne	
	abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	
	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi	
	di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di	
	altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede	
	la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	

	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.	
	ART.25 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera	

	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.	
	ART.26 - DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in	
	mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART.27 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	

	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art.2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua	
	assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se	
	del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	

	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere	
	la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce	
	al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un	
	termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non	
	superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è	
	considerato voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviata a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	

	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società.	
	Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti	
	su supporto informatico corredato di firma digitale.	
	Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione	
	adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci,	
	in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Di	
	seguito esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto	
	della proposta di decisione, del quale il socio consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato.	
	I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi di tanti soci che raggiungono i quorum deliberativi	
	previsti.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	

	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società.	
	Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti	
	su supporto informatico corredato di firma digitale.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.28 - COMPOSIZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a cinque membri o	
	alternativamente, da un Amministratore Unico se previsto	
	dalla legge.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	

	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica, secondo determinazione	
	dei soci, per un periodo non superiore a quello consentito	
	dalle norme in vigore .o se previsto fino a revoca.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un	
	presidente e un Vice Presidente.	
	ART.29 - COMPETENZE	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente	
	al consigliere più anziano di età.	
	Nel caso in cui la cooperativa viene amministrata da un	
	Amministratore Unico, nei casi previsti dalla legge, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta a quest'ultimo.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'assemblea dallo Statuto e dalla legge;	

	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- stabilire compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere il bilancio;	
	- compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altrui Enti Pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiede ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	

	rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di	
	arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione.	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il	
	Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre	
	impartire direttive agli organi delegati e avocare a se	
	operazioni rientranti nella delega. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva	
	competenza del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella realizzazione sulla	
	gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c.	
	ART.30 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente	
	(se nominato), o quando se ne sia fatta richiesta scritta	
	dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale	

	(ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza o dal	
	revisore contabile.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475	
	4° comma c.c.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci	
	e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	

	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuta a	
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e	
	dal segretario.	
	ART.31 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito al presidente del	
	consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, se	
	nominato e previsto dalla legge, è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine	
	del giorno e coordinare i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della	
	cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri	
	e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e,	

	in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal	
	Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente	
	costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente o di carica vacante o dell'amministratore	
	unico, se nominato o previsto dalla legge.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	Organo di Controllo e REVISORE	
	ART.32 - COMPOSIZIONE E COMPITI	
	Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare	
	un Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei	
	requisiti di legge.	
	La nomina dell' Organo di Controllo o del Revisore è in ogni	
	caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e	
	nelle altre ipotesi previste dalla legge.	
	L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su	
	decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un	
	membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri	
	effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale,	
	aventi i requisiti di legge.	
	In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo	
	sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	

	I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco	
	effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla	
	prima Assemblea utile.	
	I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle	
	assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e	
	alle riunioni del Comitato Esecutivo.	
	La retribuzione annua a carico del bilancio della società	
	è deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo,	
	assume la carica fino alla prossima assemblea, il Sindaco più	
	anziano di età.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale secondo la	
	previsione contenuta all'art. 30 bis del presente statuto	
	qualora questo non sia stato affidato dall'Assemblea ad un	
	Revisore o a una Società di revisione.	
	Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta)	
	giorni.	
	Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle	

	assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze	
	consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato	
	esecutivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio	
	Sindacale, decade dall'ufficio.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo	
	verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto	
	nell'apposito libro.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio	
	dissenso.	
	ART.33 - CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può	
	essere esercitato da un revisore contabile o da una società di	
	revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART.34 - CONTROLLO DEI SOCI	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART.35 - SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei	
	3/4 (tre quarti)dei soci.	
	ART.36 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.37 - REGOLAMENTI INTERNI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in Assemblea.	

70 di 70